

tutti gl'insegnanti delle nostre scuole secondarie il diritto all'aumento sessennale del decimo. La legge del 1872, e l'altra del 1877 accordano due altri decimi di aumento.

Le espressioni usate nelle due ultime citate leggi sono molto larghe. In esse sta scritto:

“ È concesso agli insegnanti dei licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche e normali l'aumento di un decimo sull'originario loro stipendio. „

Sfortunatamente, nelle tabelle annesse alle citate leggi non essendo inclusi gl'insegnanti dei nostri educandati femminili, essi non poterono finora fruire di alcuno degli accennati aumenti. A me pare che ciò non sia giusto. Mi spiego come non abbia trovato posto nel testo della legge una disposizione precisa a favore degli insegnanti degli educandati femminili perchè questi istituti, non traendo la loro origine da una legge dello Stato, era naturale che le successive leggi non potessero considerare la posizione del personale ad essi addetto, parmi però che, anche non intervenendo direttamente il legislatore, si possa fare ragione ai giusti reclami degli insegnanti degli educandati femminili.

Io ho letto con molta attenzione il notevole discorso pronunziato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione nel Senato del regno, nella tornata del 4 giugno 1877, quando vi si discusse la legge che fu dianzi da me citata e che venne promulgata il 27 giugno dello stesso anno, ed ho considerate le obiezioni, che allora si fecero alla proposta di includere fra le categorie di pubblici ufficiali alle quali si estendeva il beneficio della legge stessa anche gli insegnanti degli educandati femminili. Confesso però che, mentre riconosco il valore di quelle obiezioni in rapporto al disegno di legge allora in discussione, non riesco per questo a convincermi che sia nè giustificata nè opportuna oggi la domanda che gl'insegnanti dei nostri educandati femminili presentano, per essere ammessi essi pure a fruire dei vantaggi che assicurano a tutti gli altri docenti di scuole secondarie le leggi da me citate.

Una delle ragioni, che l'onorevole ministro allora adduceva per dimostrare la inopportunità di questa inclusione, stava appunto nell'imminenza di una riforma dei ruoli organici del personale di questi Istituti; ma oggi la riforma l'abbiamo, e quindi quest'obiezione non avrebbe più ragione di essere.

Un'altra obiezione stava in ciò, che, a giudizio dell'onorevole ministro, riesciva difficile assai

lo scernere il carattere degl'insegnanti addetti agli educandati, sembrando che la qualifica d'insegnanti di scuola secondaria e quella di maestri elementari in essi spesso si confondesse, nè riuscisse facile il precisare quale delle due fosse la prevalente. A me non risulta come le cose esattamente si trovino in altri Istituti, in quello però di cui ho più particolare notizia credo che questa eccezione non abbia proprio valore. Il corso inferiore e il superiore, nell'educandato a cui mi riferisco, è perfettamente distinto, le classi inferiori sono rette ciascuna da una maestra; nelle classi superiori l'insegnamento è dato da professori alcuni dei quali potrebbero benissimo insegnare non solo nei ginnasi e nei licei, ma anche in Istituti di istruzione superiore. Credo quindi che nessuno possa contestare ai detti professori il carattere di insegnanti di Istituti secondari.

Io adunque stimo non infondata la domanda di quei professori che aspirano ad essere pareggiati a tutti gli altri loro colleghi delle scuole secondarie, per quanto riguarda il diritto agli aumenti che conferiscono le leggi vigenti.

Forse una nuova obiezione a tale domanda potrebbe farsi ora, appunto in vista dei nuovi ruoli organici, che implicitamente approviamo, approvando il bilancio di quest'anno. Da taluno si potrebbe opporre che trattandosi di stabilire *ex novo* lo stipendio per questi funzionari, non si dovrebbe discorrere oggi di aumenti. Anche questa obiezione, però, parmi non potrebbe in ogni caso aver alcun valore per riguardo agli aumenti sessennali. Alcuni degli insegnanti in questione prestano già da tempo il loro servizio, e non vedo perchè all'opera da essi prestata non si debba accordare la stessa considerazione che si accorda a quella di tutti gli altri insegnanti dei nostri Istituti secondari.

Voglio quindi lusingarmi che l'onorevole ministro accoglierà benevolmente la domanda a lui diretta, dal corpo dei professori di uno dei nostri educandati femminili appoggiata anche dal voto del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto medesimo.

Luciani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luciani. Anch'io, facendo parte del Consiglio direttivo di un Conservatorio fiorentino, debbo brevemente fare osservare all'egregio collega Tivaroni, che in quel Conservatorio, così detto di Ripoli, come negli altri Conservatori fondati in Firenze ed in Toscana nel secolo passato da Leo-